



**DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI**

Roma 7 febbraio 2024

Alla II Commissione Giustizia
Camera dei Deputati

**CONTRIBUTO DELLA LAV
ALL'ESAME DEI PROGETTI DI LEGGE
MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
E ALTRE DISPOSIZIONI PER L'INTEGRAZIONE E L'ARMONIZZAZIONE
DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI REATI CONTRO GLI ANIMALI
C. 30 Brambilla C. 468 Dori C. 842 Rizzetto C. 1109 Bruzzone**

Approvata nel 2004 e fortemente voluta dalla LAV, la Legge n. 189 del 2004 ha rappresentato all'epoca un decisivo e doveroso passo in avanti per la difesa di tutti gli animali, sia nelle inchieste delle Forze di Polizia che nei Tribunali. Grazie a questa norma, infatti, nel Codice penale il reato di maltrattamento è stato elevato da semplice contravvenzione a delitto, è stata prevista la reclusione per i reati in danno agli animali più gravi e, finalmente, è stata introdotta la confisca degli animali oggetto delle illegalità, prima non prevista. Con questa Legge anche i combattimenti tra cani sono diventati esplicitamente perseguibili.

Da allora sono state centinaia le sentenze di condanna ottenute contro maltrattatori "occasionalisti" e "seriali", impossibili prima dell'entrata in vigore della Legge n. 189 del 2004. Solo per fare un esempio, senza citata Legge non avremmo potuto denunciare Green Hill, l'allevamento di beagle destinati alla vivisezione, per il maltrattamento degli animali, e nemmeno quindi iniziare il processo che si è concluso con la definitiva sentenza di condanna della Corte di Cassazione.

Dunque, la Legge 189 del 2004 è stata un presidio di civiltà giuridica essenziale, che adeguava la normativa italiana alle istanze del legislatore europeo e che ha contribuito alla effettiva salvezza di migliaia di animali vittime di reato in questi anni.

Tuttavia, il maltrattamento e l'uccisione di animali sono ancora estremamente diffusi nel nostro Paese. Leone, il gatto scuoiato vivo in Campania, Aron il cane legato e bruciato vivo dal suo detentore a Palermo, Grey, il gatto ucciso ad Alberobello con un calcio che lo ha spinto nelle acque gelide di una fontana, sono solo dei tragici esempi della violenza e della crudeltà che ogni giorno si perpetrano sugli animali. Secondo il Rapporto Zoomafia 2023 della LAV, infatti, lo scorso anno (dati delle Procure della Repubblica) sono stati aperti circa 25 fascicoli al giorno, uno ogni 58 minuti; con circa 13 indagati al giorno, uno ogni 110 minuti, per reati a danno di animali.

Seppure la Legge n. 189 del 2004 abbia permesso di ottenere in questi 20 anni risultati significativi nella tutela giuridica degli animali è ormai improcrastinabile la necessità di un suo rafforzamento e adeguamento in primis al Trattato Europeo di Lisbona, che impegna gli Stati membri al riconoscimento, e quindi relativa protezione, degli animali come esseri senzienti e alla Direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente, che chiede sanzioni chiare e incisive per i reati a carico di specie protette. Tra le altre cose, appare non più differibile la necessità di una chiara e univoca procedura per la custodia giudiziaria degli animali vittime di reato, affinché non avvenga più che gli stessi siano lasciati in affidamento ai maltrattatori nelle more dei lunghi processi, ma siano a seconda della specie coinvolta affidati definitivamente ai privati cittadini e alle Associazioni o affidati presso rifugi e centri riconosciuti di accoglienza. Riguardo a quest'ultimo punto, a

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

esempio la sola LAV destina ogni anno centinaia di migliaia di euro al mantenimento e alle cure di animali sequestrati a seguito di maltrattamenti. Lo fa con passione e orgoglio, e continuerà a farlo: per contro, è evidente che il ruolo che svolge ha una natura sussidiaria, che merita una soluzione sistemica forte, prevedendo uno Stato capace di dare protezione piena agli animali sottraendoli alla violenza e al maltrattamento.

Sulla base dell'esperienza maturata in sede applicativa in questi due decenni, anche in forza del Protocollo d'Intesa che LAV ha con l'Arma dei Carabinieri da alcuni anni, riteniamo sia necessario offrire migliori strumenti alle Forze di Polizia e alla Magistratura e rendere più efficaci le pene per l'uccisione e il maltrattamento degli animali. La riforma della Legge n. 189 del 2004 è dunque un passo fondamentale per migliorare la tutela degli animali, per prevenire altre condotte criminali ed è una applicazione concreta di quanto disposto da due anni dall'articolo 9 della Costituzione secondo il quale "La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali".

Ci preme evidenziare inoltre come il maltrattamento, esecrabile in sé e per sé, non coinvolga solo le vittime non umane sulle quali la violenza è perpetrata, esso spesso è solo la punta dell'iceberg di molti crimini come violenza domestica, omicidio e reati legati alla malavita organizzata, solo per fare degli esempi.

Preme, altresì, segnalare come la necessità di riformare la Legge n. 189 del 2004 sia fortemente sentita anche dall'opinione pubblica sempre più sensibile nei confronti degli animali, ne è una dimostrazione la petizione lanciata da LAV, qualche settimana fa, per renderla più severa e più efficace. In pochi giorni dal lancio ha raccolto quasi 140.000 firme.

A fianco dell'indispensabile revisione della normativa penale a tutela degli animali riteniamo importante anche procedere a una modifica del Codice civile per adeguarlo ai passi in avanti ottenuti Trattato Europeo e alla giurisprudenza civile.

In merito alla necessità di modificare il Codice Civile, infatti, basti solo questo esempio: gli animali sono ancora considerati dei "beni mobili", meri oggetti inanimati, in piena dissonanza con le altre normative nazionali e sovraordinate in vigore che ne riconoscono la natura di esseri senzienti, dando così luogo a un ordinamento giuridico schizofrenico che da un lato, in ambito penale, promuove la protezione degli animali, dall'altro mantiene posizioni di reificazione degli stessi, non diversi per il Codice civile da una lavatrice o una scrivania.

LE PRIORITÀ DELLA RIFORMA DEL CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE PER LAV

LAV ritiene necessari precisi e strategici interventi normativi per proteggere con effettività ed efficacia gli animali in ambito penale, partendo dalla Legge attuale e superandone i limiti o colmandone i vuoti.

A questo specifico fine, la LAV ritiene indispensabile che il testo base contenga i seguenti punti:

*** Che la norma sia formalmente posta a protezione non solo del sentimento per gli animali, come è oggi, ma anche dell'animale stesso.**

Riteniamo, infatti, che sia necessario formalizzare quanto già la giurisprudenza penale riconosce, ovvero che l'animale sia il bene giuridico direttamente tutelato dalla norma

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

penale, senza ancorarlo al ‘sentimento’ che le persone provano nei suoi riguardi (bene giuridico quest’ultimo, evidentemente di difficile quantificazione e che può variare caso per caso). Il capo del Codice penale potrebbe così essere identificato IX bis ‘*dei delitti contro gli animali ed il sentimento per gli animali*’;

*** Che l’uccisione e i maltrattamenti di animali siano sempre punibili anche a titolo colposo.**

Chiediamo, quindi, che l’uccisione e il maltrattamento siano puniti non solo per dolo, cioè quando sono intenzionalmente causati, ma anche per colpa (ad esempio, nei casi in cui il detentore “dimentichi” l’animale senza cibo per allargare le ipotesi di punibilità e la conseguente tutela degli stessi. Una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. III, n. 21805/07) ha stabilito come nella gestione degli animali occorra prestare la dovuta diligenza e attenzione che si ha nei confronti dei minori, ed è bene che questi principi, e la punizione di comportamenti contrari a essi, siano finalmente previsti nel Codice penale.

Chiediamo, inoltre, l’**abrogazione dell’articolo 727 comma 1 e 2 del Codice penale**, elevando la condotta di detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell’animale (oltre che insopportabili), nonché quella di abbandono, al rango di delitto previsto dall’articolo 544-ter del Codice penale.

*** Che vi siano specifiche cause aggravanti per i reati contro gli animali, con conseguente aumento della pena in specifici casi:** se questi reati sono commessi alla presenza di minori; se sono commessi nei confronti di animali conviventi; se sono commessi nell’esercizio di un’attività commerciale; se sono commessi nei confronti di più animali; se i fatti sono commessi con l’uso di armi; se i fatti sono commessi nell’esercizio delle proprie funzioni professionali, pubbliche o private; se i fatti sono commessi con efferatezza, sevizie o sadismo.

*** Che anche i crimini contro gli animali diffusi online siano puniti aspramente**, per impedirne l’effetto emulativo.

*** Che la condanna di un medico veterinario per un reato contro gli animali comporti la radiazione dall’albo professionale.**

I medici veterinari hanno un ruolo cruciale nella salvaguardia della vita degli animali, ed è sempre più necessario che coloro che in quest’ambito si macchiano di crimini contro di essi subiscano le doverose conseguenze anche in ambito disciplinare, a tutela della stessa categoria e degli interessi di protezione degli animali che questa persegue nonché del proprio Codice deontologico.

*** Che sia istituito il reato di strage di animali per contrastare le uccisioni di massa di animali**, così come già oggi avviene per le persone.

Ciò che si vuole scongiurare è anche la messa in pericolo di un numero indeterminato di animali, ad esempio attraverso specifici mezzi e modalità di azione (si pensi al veleno, ai bocconi con chiodi, ecc.).

*** Che sia abrogato il reato previsto dall’articolo 638 del Codice penale** in quanto assorbito dalle fattispecie delittuose di maltrattamento e uccisione di animali (articoli 544 –ter e 544 –bis del Codice penale) che si ritiene fondamentale puniscano condotte sia dolose che colpose.

*** Che chi commette crimini sessuali a danno di animali**, o favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla lo sfruttamento sessuale di animali **sia punito con pene adeguate all’effettivo disvalore della condotta** posta in essere, **così come coloro che diffondono con qualsiasi mezzo video e altro materiale zoopornografico.**

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

* **Che le sanzioni per la cattura, l'uccisione e la detenzione di specie protette siano adeguate e previste attraverso una specifica fattispecie delittuosa (non contravvenzionale)** contro una piaga criminosa quasi sempre impunita che causa la morte di migliaia di animali l'anno, e per rispettare il dettato della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente.

* **Che siano rafforzate le attività investigative tese al contrasto dei crimini contro gli animali con l'istituzione della figura dell'agente sotto copertura**, anche per i reati zoomafiosi come i combattimenti tra cani o le corse clandestine, e per le relative scommesse, nonché per il traffico di cuccioli.

* **Che siano estese le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria anche ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del Codice penale**, attraverso la modifica all'articolo 4 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

* **Che chi compie reati contro gli animali non possa più detenerne**, per impedire la reiterazione del reato con nuove vittime, prevedendo la misura accessoria personale dell'interdizione perpetua alla detenzione di animali, nonché la sospensione dei titoli abilitativi di attività commerciali o ludiche che comportino l'utilizzo di animali.

* **Che sia introdotta una nuova disciplina sulla confisca che prenda atto della natura di essere senziente dell'animale che ne è destinatario** al fine di sottrarlo definitivamente dal maltrattatore anche in caso - ad esempio - di prescrizione (molto frequente purtroppo nei processi riguardanti animali che durano anche dieci anni!) o di appartenenza a terzi o di riti alternativi.

* **Che la confisca obbligatoria si applichi come misura accessoria anche in caso di conclusione del procedimento penale con decreto penale di condanna** (articolo 459 del Codice di procedura penale) nonché nei confronti dei **cuccioli nati nel corso del procedimento**, per impedire la separazione madre-figlio (come avvenuta, ad esempio, nel caso del confermato sequestro dei delfini del delfinario di Rimini) e risolvere il paradosso giuridico della restituzione di cuccioli a persone successivamente condannate per il maltrattamento delle loro madri.

* **Che siano introdotte specifiche disposizioni sulla custodia giudiziaria di animali vivi che tengano finalmente conto della loro natura di essere vivente caratterizzato da una sua individualità e sensibilità. Tali misure consentirebbero l'allontanamento dal responsabile e la loro adozione definitiva da parte di associazioni e famiglie disponibili già nelle more del processo**, e al di là di possibili scenari di restituzione quale prescrizione, riti alternativi o assoluzioni.

In questo senso, si ritiene fondamentale la codificazione dell'ormai noto deposito cauzionale, strumento di origine pretoria che consente di svincolare l'animale dagli esiti incerti nel processo che spesso può durare molti anni, attraverso la creazione di un libretto di risparmio contenente una cifra simbolica per l'acquisizione dell'animale, in grado di ristorare l'imputato nell'eventualità di una pronuncia assolutoria. È importante sottolineare come questa misura importantissima per garantire la effettiva protezione degli animali oggetto dei procedimenti giudiziari è oggi attuata dalla giurisprudenza quale prassi e deve trovare una volta per tutte una sua codificazione nel Codice di procedura penale per impedire pronunce contraddittorie in materia.

* **Che siano introdotte specifiche disposizioni in merito alla sorte degli animali, impiegati nel circuito commerciale e/o produttivo, nelle more delle indagini e del dibattimento.** Non è infrequente, infatti, che nel corso di un processo, che può durare

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

anche anni, il maltrattatore venda o disperda gli animali, addirittura in taluni casi destinandoli a morte (ad esempio per macellazione).

* **Che siano previsti centri di accoglienza per animali vittime di reato che beneficino di fondi statali per la cura e gestione degli stessi**, cruciali per garantire che le vittime non tornino nella disponibilità dei maltrattatori.

* **Che le spese di mantenimento e custodia degli animali oggetto di sequestro e confisca siano effettivamente a carico dell'imputato**. Qualora questo risulti insolvente, i costi dovranno essere garantiti da un fondo pubblico per il mantenimento degli animali confiscati e sequestrati.

* **Che siano introdotti percorsi formativi di tutela degli animali obbligatori nelle Università, nelle pubbliche amministrazioni, nonché per polizia giudiziaria e magistratura**, al fine di sviluppare una maggiore conoscenza, competenza, sensibilità e preparazione nella prevenzione, rilevazione e accertamento di condotte lesive nei confronti degli stessi.

Al di là della necessità di prevedere l'obbligo nelle scuole di ogni ordine e grado di impartire insegnamenti dedicati alla conoscenza, all'educazione e al rispetto degli animali, si ritiene fondamentale che siano previsti appositi corsi di benessere animale e di diritto nelle facoltà di veterinaria, scienze naturali, scienze delle produzioni animali (oltre che di giurisprudenza e scienze politiche), ma anche specifici corsi di formazione per la polizia giudiziaria e la magistratura e i veterinari pubblici.

* **Che il sistema sanzionatorio dei reati contro gli animali sia adeguato al sentire sociale, alla gravità dei fatti e alla riforma della nostra Costituzione che riconosce, all'articolo 9, la tutela degli animali quale principio fondamentale dell'ordinamento.**

Ad oggi le sanzioni per chi delinque nei confronti degli animali sono irrisorie e di fatto comportano la quasi totale disapplicazione della norma penale, sia per il ricorso diffuso a istituti processuali quali messa alla prova, tenuità del fatto, sia per mancanza di effetto deterrente (chi uccide e maltrattata di fatto non rischia nulla poiché le fattispecie sono ritenute reati minori dalla stessa magistratura a causa delle sanzioni previste).

Si osserva, quindi, come, da un punto di vista sanzionatorio, si renda sempre più necessaria una riforma complessiva che renda finalmente effettiva ed efficace la risposta punitiva per tali reati, i quali troppo spesso - ancora oggi - non arrivano a sentenza o sono definiti attraverso modalità tali da non garantire il perseguimento del necessario fine punitivo, rieducativo, né tantomeno di deterrenza della sanzione. A tal proposito, giova invero evidenziare come anche le sanzioni penali previste dalle proposte esaminate siano decisamente basse.

Al fine di perseguire il sopra dichiarato intento, la LAV ritiene pertanto che **le sanzioni per i reati in danno agli animali debbano rideterminarsi secondo i limiti edittali qui di seguito riportati, che permettono di escludere l'applicabilità di istituti quali la sospensione condizionale della pena; la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato; l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto:**

- **per il reato di maltrattamento ex art. 544 -ter c.p.: la reclusione da 2 anni e mezzo a 5 anni e la multa (già attualmente prevista) in aggiunta alla pena detentiva, non in alternativa;**
- **per il reato di uccisione ex art. 544 -bis c.p.: la reclusione da 3 anni e mezzo a 7 anni e la multa (attualmente non prevista). Si ritiene possa applicarsi quella attualmente prevista per il reato di maltrattamento o superiore;**
- **per l'ipotesi di reato "spettacoli e manifestazioni vietati" ex art. 544 -quater: la reclusione da 4 anni e mezzo a 7 anni e la multa attualmente prevista;**

sede nazionale

viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325

f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

- **per l'ipotesi di reato "combattimenti tra animali" ex art. 544 –quinques: la reclusione da 5 a 8 anni e la multa attualmente prevista;**
- **per le nuove ipotesi di reato "zooerastia" e "strage di animali": la reclusione da 5 a 8 anni e la multa attualmente prevista per il reato di "combattimenti tra animali".**

Le sanzioni sopra proposte si ritiene siano adeguate all'effettivo disvalore espresso dalle condotte di reato da cui promanano, anche in ragione della percezione sociale del fenomeno, nonché proporzionate rispetto alle pene previste per taluni altri reati di più recente introduzione: basti pensare all'articolo 452-bis tra i reati ambientali che prevede la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 10.000 a euro 100.000 per chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili - pertanto non necessariamente un danno irreversibile - dell'ambiente o di uno specifico ecosistema.

La ragione alla base della presente rideterminazione delle pene risiede, dunque, nella necessità di assicurare sanzioni più efficaci ed effettive, sottratte dall'ambito applicativo di taluni istituti deflattivi del procedimento e/o di estinzione del reato attualmente privi di qualunque effetto punitivo e/o rieducativo.

Più nel dettaglio, per garantire tale scopo, è fondamentale prevedere limiti edittali dai due anni e mezzo nel minimo sì da escludere l'applicazione dell'istituto della **sospensione condizionale della pena** e dell'**esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto**. In alternativa alla previsione di un limite edittale minimo di due anni e mezzo, è ipotizzabile un intervento modificativo dell'articolo 131-bis c.p. inserendo la menzione espressa dei reati in danno agli animali (ad esempio, attraverso un nuovo punto 5 al comma 3 dell'articolo 131-bis c.p.) tra quelli a cui l'istituto non è applicabile e, analogamente all'articolo 163 c.p. in relazione alla sospensione condizionale della pena.

Al contempo, per escludere il ricorso all'istituto della **sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato** (articolo 168 –bis c.p.) è necessario prevedere una pena detentiva superiore nel massimo a 4 anni o, in alternativa, inserire una modifica all'articolo 168 –bis c.p. che preveda un'esclusione espressa di tale istituto per i reati in danno agli animali. Tale istituto si è, infatti, dimostrato negli anni probabilmente valido dal punto di vista deflattivo del carico dei procedimenti penali ma per nulla efficace dal punto di vista rieducativo del reo, considerato il numero di condotte analoghe reiterate da parte degli imputati.

*** Che ciascuna fattispecie preveda anche (in aggiunta e non in sostituzione della pena detentiva) una pena pecuniaria, sia per maggiore effetto deterrente, sia perché, in caso di insolvenza, può essere convertita ai sensi dell'articolo 136 c.p.** La previsione di una pena pecuniaria in ogni caso "aggiuntiva" risulta ancor più fondamentale alla luce della modifica dell'articolo 593 comma 3 c.p.p. intervenuta con la riforma Cartabia (D. Lgs. 10.10.2022, n. 150), in particolare, dall'articolo 34, comma 1, lett. a), secondo cui "*Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa*". Alla luce di tale nuova previsione, pertanto, per le fattispecie che prevedono pena detentiva alternativa a quella pecuniaria è attualmente impossibile proporre appello alla sentenza di primo grado, così come nei casi in cui sia stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

A tale ultimo proposito si segnala, infatti, come per effetto del Decreto Legislativo n. 150/2022 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), già richiamato, in vigore dal 30 dicembre 2022, il legislatore abbia introdotto diverse importanti modifiche anche in tema di pene sostitutive alle pene detentive brevi modificando il Libro I del

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

Codice penale attraverso l'inserimento dell'articolo 20-bis: *“Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:*

- 1) *la semilibertà sostitutiva;*
- 2) *la detenzione domiciliare sostitutiva;*
- 3) *il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;*
- 4) *la pena pecuniaria sostitutiva”.*

Alla luce di tali modifiche, riteniamo che, se da un lato “la semilibertà sostitutiva” e la “detenzione domiciliare sostitutiva” (applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni) possano perseguire il chiaro intento di evitare la reclusione in carcere garantendo una proporzionata risposta punitiva senza escludere un percorso di riabilitazione del reo (si chiede, infatti, che tali misure possano essere sempre accompagnare da percorsi di riabilitazione psicologica e comportamentale), il “lavoro di pubblica utilità sostitutivo” presenti, al contrario, più di una criticità che è indispensabile sia superata con la presente riforma.

*** Che vi sia un'esclusione espressa dell'applicabilità del “lavoro sostitutivo di pubblica utilità” ai reati in danno agli animali** (nuovo articolo 56-bis della legge n. 689 del 1981, introdotto per effetto dell'art. 71 del D. Lgs. 150/2022). Questo istituto (che può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni) ove applicato direttamente nella sentenza di primo grado, comporta - come già rilevato - l'inappellabilità della relativa pronuncia di colpevolezza, con evidenti non trascurabili conseguenze anche in relazione alla sorte degli animali, ragion per cui si ritiene imprescindibile prevedere per i reati che, in ragione dei limiti sanzionatori possano rientrare nelle ipotesi di applicazione di tale istituto (ad esempio, il reato di maltrattamento secondo la rideterminazione della forbice edittale già operata), un'esclusione espressa.

***Che per i reati più gravi sia previsto un limite edittale massimo superiore ai 6 anni per consentire di allungare i termini della prescrizione** - con conseguente possibilità di ottenere una pronuncia di merito, sia in caso di assoluzione che di colpevolezza.

*** Che le fattispecie “combattimenti tra animali”, “zooerastia” e “strage di animali”, in ragione della particolare gravità e allarme sociale delle condotte, siano inserite nell'elenco dei reati c.d. “ostativi”** previsti ai sensi dell'articolo 4 -bis dell'Ordinamento Penitenziario (D.P.R. 230/2000), i quali limitano/precludono l'accesso ai benefici penitenziari (tra i quali rientrano già taluni reati particolarmente odiosi a queste correlati).

***Che sia sempre previsto un percorso riabilitativo e educativo obbligatorio specifico (eventualmente anche presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per tali reati)** ancor più fondamentale nei confronti di soggetti minorenni, che accompagni una sanzione efficace (anche sostitutiva), nell'ottica di scongiurare il rischio – purtroppo concreto nella prassi – di reiterazione del reato.

*** Che siano previsti fondi speciali per garantire adeguata e pronta assistenza sanitaria, nonché la restrizione, la vigilanza e il recupero psicologico dei soggetti socialmente pericolosi**, per evitare il verificarsi e reiterarsi di simili condotte di reato anche nell'ottica di prevenzione di reati in danno alla persona.

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

LE PROPOSTE LAV DI MODIFICA AL CODICE DI PROCEDURA AMMINISTRATIVO

Desideriamo evidenziare una tematica che non è oggetto di nessuna delle proposte di legge all'esame della Commissione. Nel Codice di procedura amministrativa si rileva un paradosso giuridico che vanifica l'effettiva applicazione delle normative a tutela degli animali nei giudizi pendenti di fronte al Tribunale amministrativo, causando la morte di animali prima che ci sia una sentenza definitiva che accerti la legittimità o meno del provvedimento con cui si dispone della vita degli stessi.

Infatti, quando a seguito di un ricorso al Tar vi è un'udienza cautelare per discutere dell'applicazione di un'eventuale sospensiva del provvedimento impugnato (proprio per impedire che, attraverso l'esecuzione dello stesso, l'animale oggetto di quel provvedimento possa essere ucciso nelle more dell'udienza di merito) oggi la magistratura amministrativa non è tenuta a considerare in alcun conto che dal diniego della sospensiva possa verificarsi un danno irreversibile dato dalla morte degli animali. Pertanto, può capitare il paradosso giuridico secondo cui, su ricorso di un Ente per impedire l'abbattimento di animali (es. calendari venatori potenzialmente illegittimi dove si discute di migliaia di animali spesso protetti) mediante richiesta di sospensiva al Tar del provvedimento, nelle more del processo di merito, il Tar o il Consiglio di Stato nel negare la sospensiva, determini l'esecuzione del provvedimento e, dunque, la morte degli animali stessi. Quando però si arriva a sentenza, lo stesso Tar o Consiglio di Stato possono dichiarare il provvedimento illegittimo (e, di conseguenza, illegittime anche le uccisioni) con evidente frustrazione delle esigenze di tutela del diritto alla vita dell'animale oggi garantite anche dall'articolo 9 della Costituzione.

Come è noto, la concessione di un provvedimento cautelare di sospensiva interviene proprio da codice di procedura amministrativa per impedire che, nelle more del giudizio, la situazione che si vuole tutelare sia irrimediabilmente compromessa. Gli emendamenti intervengono, perciò, a impedire l'uccisione di animali in tali giudizi prima che ci sia una sentenza di merito, prevedendo la concessione obbligatoria della sospensiva se in gioco vi è la vita degli animali ma, al contempo, anche un'accelerazione dei tempi per la decisione di merito.

La prima proposta LAV interviene a impedire questa incoerenza giuridica, inserendo una "clausola di irreversibilità" normativa quando si tratta di giudizi che ineriscono al diritto alla vita di un animale: prevede, quindi, un obbligo per il giudice amministrativo di concedere in via automatica la sospensiva e un nuovo iter più veloce del giudizio per contemperare l'esigenza di definizione celere del procedimento con il diritto alla vita degli animali coinvolti.

Analogamente a quanto già scritto, la seconda proposta emendativa interviene, con le medesime modalità, quando la concessione della sospensiva spetta al Presidente del Tar con proprio decreto.

Proposte:

-Al comma 2 dell'articolo 55 del Codice del Processo Amministrativo, decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 riteniamo fondamentale aggiungere:

“Qualora la decisione riguardi la vita di animali, gli effetti sono ritenuti irreversibili e la misura cautelare è disposta fino all'udienza di merito da fissarsi entro massimo 6 mesi dal provvedimento di sospensione.”

-Al comma 3 dell'articolo 56 del Codice del Processo Amministrativo, decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 aggiungere:

“Qualora la decisione riguardi la vita di animali, gli effetti sono ritenuti irreversibili e la misura cautelare urgente è disposta fino all'udienza di sospensione da fissarsi entro massimo 30 giorni dal provvedimento di sospensione.”

sede nazionale

viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325

f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



LE PRIORITÀ DELLA RIFORMA AL CODICE CIVILE PER LAV

In ambito civilistico, è ormai sempre più stringente la necessità di valorizzare il riconoscimento, già da tempo avvenuto nel Codice penale italiano, degli animali quali esseri senzienti, vale dire quali soggetti e non mere *res*, in grado di percepire il dolore in tutte le sue forme (cfr. Cass., sez. III Penale, 21 marzo – 3 maggio 2017, n. 20934). Tale soggettività è, certamente, di diversa configurazione ed estensione rispetto a quella delle persone fisiche (e delle stesse persone giuridiche) ma, indubbiamente, rappresenta, al contempo, il presupposto e la conseguenza del riconoscimento suddetto.

Tale riconoscimento, come è noto, è già presente **nell'articolo 13 del Trattato di Lisbona**, che prevede la necessità di protezione degli animali quali **esseri senzienti**, e, come detto, nel Codice penale italiano che punisce, le uccisioni ed i maltrattamenti non necessitati, intendendo per tali quelli non attuati secondo quanto previsto dalle leggi speciali che restano in vigore, in assenza di abrogazione espressa da parte delle suddette norme europee e penali.

Il diritto italiano presenta ancora oggi una macro-incoerenza rispetto alla qualificazione civilistica degli animali, in quanto nell'alternativa tra soggetti/oggetti di diritto – colloca gli animali tra gli “*altri beni*” in virtù dell'impostazione dicotomica beni mobili/immobili riassunta nell'articolo 812 del Codice civile.

Chiediamo dunque:

- * il **riconoscimento degli animali esseri senzienti** indipendentemente dalla specie alla quale appartengono;
- * che sia **sanato il vuoto normativo relativo all'affido degli animali di affezione in caso di separazione dei coniugi** tutelando gli animali e il loro benessere, in quanto anche loro, riconosciuti esseri senzienti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), possono risentire della separazione familiare e dell'eventuale allontanamento dalla casa adibita a uso familiare;
- * **disposizioni in materia di affido degli animali domestici in caso di decesso del proprietario** o del detentore colmando così un vuoto normativo che necessita di intervento, anche per evitare che gli animali che già traumatizzati per la perdita della persona con la quale convivevano siano anche abbandonati al loro destino;
- * che sia **garantito l'accesso degli animali da compagnia** nei locali pubblici o privati e sui mezzi di trasporto pubblico;
- * **disposizioni relative al commercio di animali** che tengano conto della loro natura di esseri senzienti;
- * **disposizioni per ristabilire le relazioni dei detenuti** e degli internati con i loro **animali familiari**.

LE PRIORITÀ DELLA LAV CONTRO IL TRAFFICO DEI CUCCIOLI

Al fine di rendere più efficace il contrasto e la repressione del cosiddetto traffico cuccioli la LAV ritiene prioritario:

- * **estendere l'ambito di applicazione della fattispecie penale di cui all'articolo 4**, in modo che ricorra in presenza di uno qualsiasi dei seguenti requisiti (oggi richiesti

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

cumulativamente): animale privo di sistemi di identificazione individuale, privo delle necessarie certificazioni sanitarie e privo, se richiesto, di passaporto individuale

* **inasprire innalzando da tre a sette anni di reclusione la sanzione penale per il delitto di traffico illecito di animali da compagnia** e le conseguenti pene accessorie di cui all'articolo 4 della Legge 201 del 2010. Aumentare i limiti edittali è strettamente collegato ad alcune specifiche necessità processuali come la possibilità di disporre intercettazioni telefoniche fondamentali nel reato di traffico illecito di animali da compagnia vista la sua natura di reato organizzato.

* **prevedere l'aggravante di aumento della pena** anche nei confronti di coloro che **trasportano, cedono o ricevono animali** introdotti in violazione dei requisiti previsti dall'articolo

* **inasprire le sanzioni amministrative** per l'introduzione nel territorio nazionale di animali da compagnia (articolo 5 della legge n. 201 del 2010) e delle conseguenti amministrative accessorie (articolo 6 della legge n. 201 del 2010).

* **estendere la confisca degli animali anche nel caso di decreto penale di condanna.**

ANALISI DELLA SINGOLE PROPOSTE DI LEGGE

Valutazione e richieste di miglioramento delle proposte di legge
C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone

CONSIDERAZIONI GENERALI

A seguito dell'analisi delle proposte di legge all'esame della Commissione e **in considerazione che la proposta C. 842 Rizzetto è di fatto assorbita nelle previsioni della C.30 Brambilla, LAV ritiene che quest'ultima debba essere scelta come testo base, integrata con le previsioni contenute nella proposta di legge C. 468 Dori.**

Il primo **motivo per il quale riteniamo la proposta C. 30 Brambilla** preferibile risiede nel fatto che, a differenza dell'articolo 1 comma 1 della proposta **C. 1109 Bruzzone, che restringe l'ambito della Legge n. 189 del 2004 ai soli animali da compagnia, la portata della proposta C. 30 Brambilla si estende a tutti gli animali. Restringerne l'ambito di applicazione rappresenterebbe un gravissimo passo indietro nonché una palese violazione dell'articolo 9 della Costituzione** secondo il quale *"La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali"* senza fare dunque alcuna differenza tra animali domestici, selvatici e impiegati nelle filiere produttive o nella sperimentazione. **Le materie inerenti agli animali diversi da quelli da compagnia sono già normate dalle Leggi speciali.** Tali leggi scriminano le condotte lecite da quelle illecite e **tra quelle illecite, come dimostrato dalla giurisprudenza, può ravvisarsi il maltrattamento o l'uccisione senza necessità o per crudeltà.**

Per non tradire il dettato costituzionale e la Legge 189 del 2004 stessa è quindi **necessario che la tutela penale rimanga estesa a tutti gli animali.** Grazie alla riforma dell'articolo 9 della Costituzione, infatti, l'animale indipendentemente dalla specie alla quale appartiene e dalle differenziazioni derivanti dal tipo di relazione che ha con l'uomo, è soggetto di diritto costituzionalmente garantito e come tale destinatario di una tutela diretta.

Altro motivo per il quale riteniamo sia giusto scegliere come testo base la proposta C.30 riguarda le grandi criticità di cui **alla lettera a) punto 1 e alla lettera c) punto 1 dell'articolo 8 comma 1 della proposta C.1109 con le quali si eliminano dagli articoli 544 - bis e 544-ter del Codice penale i due requisiti alternativi tra loro della**

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

“mancanza di necessità” e della “crudeltà” sostituendoli con “salvo quanto previsto dalle leggi speciali”.

Si ritiene che i requisiti disgiunti della mancanza di necessità e della crudeltà debbano essere mantenuti e che è superfluo ribadire che gli articoli 544-bis e 544-ter non trovino applicazione in caso di condotte ammesse dalle leggi speciali. Le uccisioni, e le modalità di attuazione delle stesse, nonché le pratiche che incidono negativamente sul benessere degli animali, espressamente disciplinate e consentite da una specifica norma speciale sono già valutate come “necessarie” dal legislatore, e a esse non saranno applicabili le fattispecie di uccisione e di maltrattamento di animali. Per quanto riguarda le pratiche autorizzate che incidono negativamente sul benessere degli animali si pensi, ad esempio, alla castrazione dei suini di età inferiore ai sei giorni senza anestesia o al taglio del becco, anche questo senza anestesia dei volatili permessi negli allevamenti.

Mantenere i requisiti disgiunti della mancanza di necessità e della crudeltà garantisce maggiori, e costituzionalmente riconosciute, tutele degli animali nel rapporto con le leggi speciali in questo senso: oggi le discipline speciali già prevedono i casi in cui un animale può o meno essere ucciso (es. macellazione, caccia, sperimentazione animale etc.) ma con una previsione di differenti opzioni gestionali nella vita degli animali (es. un animale a fine progetto scientifico può essere tenuto in vita o meno in base a valutazioni del medico veterinario).

Un altro aspetto della **proposta C. 1109 non condivisibile** è l’inserimento della **definizione di animale di affezione e di compagnia all’articolo 2** secondo cui “Ai fini della presente legge, per animale di affezione e di compagnia si intende un animale accompagnato da una persona che non abbia interesse a ricavarne qualsivoglia profitto e che abbia con lo stesso un legame affettivo o, comunque, di natura emozionale.”. Innanzitutto, la definizione di “animale da compagnia” è **già contenuta nella Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia ratificata senza riserve dall’Italia con la Legge n. 201 del 2010** e, non meno importante, come già abbiamo illustrato, la legislazione vigente prevede che la tutela penale sia estesa a qualsiasi animale indipendentemente dalla specie alla quale appartenga. Adottando la definizione di “animale d’affezione o di compagnia” di cui proposta di legge C. 1109 non solo sarebbero esclusi dalla tutela penale tutti gli animali diversi da quelli “di compagnia o d’affezione”, ma anche quelli che, pur appartenendo a specie tradizionalmente detenute come animali da compagnia, siano coinvolti in attività a scopo di lucro e con cui il privato non abbia un legame affettivo, come ad esempio i cani e i gatti presenti nei canili, i gatti riuniti in colonie feline e quelli coinvolti nelle attività di allevamento e vendita o, addirittura, in attività illecite.

La proposta di legge **C. 30 Brambilla**, inoltre, prevede delle **sanzioni penali più alte** per i reati in danno agli animali rispetto alla proposta C.1109 Bruzzone, tale da renderla preferibile anche sotto tale aspetto.

LE DISPOSIZIONI DELLA PROPOSTA DI LEGGE C.30 BRAMBILLA NON PRESENTI NELLA PROPOSTA DI LEGGE C.1109 BRUZZONE

Come abbiamo già evidenziato, si ritiene preferibile la proposta C. 30 in quanto, oltre a distinguersi per non restringere (in linea con la legislazione vigente e con il dettato costituzionale nonché con l’articolo 13 del Trattato di Lisbona) l’ambito di applicazione della Legge 189 del 2004 ai soli animali “di compagnia e di affezione”, contiene le ulteriori seguenti disposizioni positive:

- ◆ **l’introduzione di fattispecie colpose dei reati di uccisione e di maltrattamento nonché alcune specifiche cause aggravanti se i delitti di maltrattamento e**

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

uccisione di animali sono commessi, ad esempio, alla presenza di minori o nei confronti di animali conviventi (**articolo 5 comma 1**). L'introduzione della fattispecie colposa dei delitti contro gli animali negli articoli 544-bis e 544-ter del Codice penale porta alla punibilità, ad esempio, del detentore che "dimentica" l'animale senza cibo, o il medico veterinario che per superficialità e imprecisa raccolta dei dati anamnestici prescrive una terapia errata a un animale o ne causa la morte a seguito di intervento chirurgico effettuato con imperizia e negligenza. Si supererebbe così la questione del dolo eventuale chiarendo che i reati di cui agli articoli 544-bis e 544-ter del Codice penale si possano consumare anche per colpa, per negligenza e superficialità.

Riguardo alle fattispecie colpose riteniamo che, in aggiunta a quanto previsto dalla proposta C. 30, debbano applicarsi anche ai reati di cui ai reati previsti dagli articoli 544-quater e 544-quinquies del Codice per garantire una tutela più ampia rispetto al fenomeno dello sfruttamento animale per l'umano diletto e lucro in quanto condotte che, pur non intenzionalmente, cagionano o concorrono a cagionare un danno all'animale e che spesso risultano essere la punta dell'iceberg di ramificate, pericolose realtà associative dedite al crimine organizzato.

- ◆ la previsione di cui all'**articolo 5 comma 2** secondo la quale **in caso di sentenza o decreto penale di condanna per il medico veterinario scatta la radiazione dall'albo**. I medici veterinari hanno un ruolo cruciale nella salvaguardia della vita degli animali, ed è sempre più necessario che coloro che in quest'ambito si macchino di crimini contro di essi abbiano le doverose conseguenze in ambito penale, a tutela della stessa categoria e degli interessi di protezione degli animali che la stessa persegue.
- ◆ la previsione di cui all'**articolo 8 che interviene a disciplinare la sorte degli animali oggetto di sequestro e di confisca** introducendo l'articolo 260-bis del Codice di procedura penale. Il citato articolo dà disposizioni sulla custodia giudiziaria di animali vivi, che deve avere una regolamentazione speciale in ragione della natura *sui generis* del "bene" di cui trattasi, ossia un essere senziente vittima di reato: in particolare, ne è previsto l'affido diretto alle associazioni e a loro subaffidatari mediante cessione definitiva. Una delle modalità che con la nuova Legge chiediamo sia cristallizzata come procedura virtuosa di gestione delle custodie. Tale procedura, suggerita proprio da LAV a partire dal 2012 e fatta propria molte Procure, è il cosiddetto "deposito cauzionale" ovvero il versamento di una cifra stabilita dall'Autorità giudiziaria che fa sì che gli animali vengano svincolati dagli esiti processuali, incluse la possibilità di prescrizione o di assoluzione degli indagati.

Proposto per la prima volta in occasione di una custodia giudiziaria di cuccioli provenienti dall'Europa dell'Est, ha ottenuto positivi esiti di applicazione. Grazie al "deposito cauzionale" predisposto dalla Procura di Brescia e da quella di Roma, solo per fare degli esempi, i circa 3000 beagle dell'allevamento Green Hill destinati alla vivisezione e i 350 cani e 150 gatti del canile Parrelli di Roma non sarebbero più potuti tornare nelle mani degli indagati, nemmeno se il processo si fosse concluso con un'assoluzione, invece che con una condanna come avvenuto.

- ◆ l'**introduzione di disposizioni in materia di siti e fauna protetti** e la disposizione ai sensi della quale per le specie particolarmente protette da Convenzioni Internazionali e normative europee e nazionali oggetto di traffico e commercio illegale siano previste delle specifiche ipotesi delittuose che portino all'abrogazione dell'articolo 727 - bis del Codice penale non può ritenersi adeguato in ragione della tenuità delle sanzioni, a contrastare tali fenomeni (**articolo 14**).
- ◆ l'istituzione all'articolo 6 comma 1 lettera b) di uno **specifico reato che punisce chiunque prepari e abbandoni esche e bocconi avvelenati**. Il fenomeno degli avvelenamenti dolosi di animali è estremamente diffuso in tutto il nostro Paese. Lo spargimento di bocconi ed esche avvelenati, oltre a provocare la morte di tantissimi animali anche a gravissimo rischio di estinzione, danneggia seriamente

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

l'ecosistema: i bocconi avvelenati, infatti, non colpiscono solo la specie per la quale vengono approntati, ma tutti gli individui legati nella stessa catena alimentare. Il veleno, infatti, uccide anche in modo indiretto: un animale morto per avvelenamento diventa a sua volta un'esca letale per chi lo consuma.

Anche i danni sugli ecosistemi sono di grande entità, alcuni veleni, persistono nell'ambiente innescando una lunga successione di morti, inquinando suolo e falde acquifere. Apprezziamo dunque l'introduzione di uno specifico reato, ma riteniamo che per la gravità della condotta le sanzioni debbano essere alte rispetto a quelle previste dalla proposta di legge e non inferiori nel limite edittale massimo a sette anni. Ciò in virtù del fatto che lo spargimento di bocconi ed esche avvelenate per le considerazioni di cui sopra può causare un biocidio e danni di seria entità anche all'ambiente.

CONSIDERAZIONI SU PROPOSTA C. 468 DORI

La proposta presentata dall'On. Dori è estremamente positiva in alcuni suoi contenuti, seppur vada poi integrata in ambito generale con le disposizioni della proposta dell'On. Brambilla.

La proposta in questione rappresenta una valida integrazione del Codice penale, di procedura penale e delle leggi speciali alla luce del link che sussiste tra violenze contro gli animali e le persone, intervenendo quindi su misure di prevenzione, accessorie o istituti alternativi alla detenzione nelle ipotesi in cui si delinqua contro gli animali. Questo in quanto "*Saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines*", ovvero esiste una connessione scientificamente provata tra le violenze sugli animali e quelle sulle persone.

Nello specifico si ritiene che gli aspetti positivi della proposta C. 468 Dori siano, in particolare:

- ◆ la previsione dell'estensione dell'ambito applicativo delle misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria anche ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del Codice penale, attraverso la modifica all'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- ◆ Valevole si rivela altresì la modifica (proposta all'art. 8) all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni), secondo cui sarà possibile ricorrere a misure quali l'affidamento al servizio sociale minorile e il collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico, per il minore che ponga in essere "condotte aggressive, anche in gruppo, nei confronti di persone o animali ovvero lesive della dignità altrui".
- ◆ Infine, si ritiene fondamentale la specifica formazione professionale (prevista all'articolo 9) per l'attuazione delle finalità della legge proposta. A tal fine, i Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia e dell'istruzione attivano specifici percorsi di formazione, destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, al personale degli organi giudiziari e al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti dovranno essere definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'Interno, della Difesa, della Giustizia, della Pubblica amministrazione, dell'Istruzione.

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

DISPOSIZIONI DELLA PROPOSTA DI LEGGE C.1109 EVENTUALMENTE INTEGRABILI NELLA PROPOSTA DI LEGGE C.30

La proposta di legge C. 1109 Bruzzone contiene talune disposizioni che riteniamo possano essere inserite nel testo base dell'On. Brambilla.

Modifiche al Codice penale:

- ◆ l'istituzione di uno specifico **reato di strage di animali** di cui all'**articolo 8 comma 1 lettera b)**. Riteniamo importante l'istituzione di tale reato sia per tutelare la messa in pericolo di un numero indeterminato di animali. Rileviamo, tuttavia, che le sanzioni contenute nella proposta di legge C. 1109 non siano adeguate alla gravità della condotta che si vuole punire e proponiamo che le stesse non siano inferiori ai 10 anni nel massimo.
- ◆ l'introduzione del reato di cui all'**articolo 9 "zoerastia"** e di misure di contrasto alla **zoopornografia**. Infatti, ad oggi, lo sfruttamento sessuale degli animali è ricondotto nel reato di maltrattamento, non essendovi uno specifico reato per punire questa pratica riprovevole.
- ◆ l'**estensione dello stato di necessità di cui all'articolo 10**, quale causa di non punibilità anche alle ipotesi in cui il fatto è commesso per salvare un animale dal pericolo attuale e concreto di morte o lesione grave, sempre che la condotta sia proporzionale al pericolo. Ciò, in un'ottica di tutela effettiva, per garantire che un soggetto che si trovi nella posizione di dover salvare un animale possa farlo senza rischio di incorrere in fattispecie penalmente rilevanti nei limiti di quanto strettamente necessario a consentire la tutela della vita e del benessere dell'animale stesso.
- ◆ La disposizione di cui all'**articolo 8 comma 1 lettera e) secondo cui le associazioni e gli enti possono agire davanti al giudice civile, anche nell'ambito di azioni di classe**, ai fini del risarcimento del danno (compreso il danno all'interesse diffuso perseguito), inducendo così la collettività tutta – in particolare i vari soggetti pubblici e privati deputati alla gestione degli animali (siano essi domestici, liberi e finanche selvatici) - ad agire sempre secondo principi di cautela e leale collaborazione con le associazioni al fine comune di garantire la vita e il benessere di tutti gli animali.
- ◆ La previsione dell'**articolo 26 della proposta C. 1109** il quale prevede il riconoscimento di un'**assistenza sanitaria veterinaria volta a garantire una serie di prestazioni medicochirurgiche di base gratuite** per gli **animali di affezione e di compagnia che vivono con persone socialmente fragili**.

Modifiche in ambito civilistico:

Analogamente a quanto evidenziato per la modifica del Codice penale, riteniamo vi siano alcune disposizioni che possono entrare a far parte del testo base **a patto che il riconoscimento degli animali quali esseri senzienti, in questa disposizione, si estenda a tutti gli animali e non sia appannaggio dei soli animali da compagnia**, così come riconosciuto dal Trattato di Lisbona che all'articolo 13 recita "*Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti*" e dall'articolo 9 della Costituzione che non fa differenza alcuna.

Riguardo agli articoli **17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 e 25** che introducono le modifiche in ambito civilistico osserviamo quanto segue.

In merito all'**articolo 19**, evidenziamo che, al fine di **dare concretezza all'accesso degli animali da compagnia** nei locali pubblici o privati aperti al pubblico nonché sui

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

mezzi di trasporto pubblico o che forniscono un servizio pubblico, sia necessario prevedere che l'accesso sia permesso e non che esso possa essere permesso. In Italia, infatti, non esiste una Legge che vieta l'accesso agli animali nei citati luoghi, in conseguenza di ciò, prevedere la mera possibilità di accedervi, svuota la norma di significato e la situazione di fatto resterebbe identica a quella attuale, cioè a discrezione del titolare.

Per quanto riguarda l'**articolo 25 concordiamo con il divieto** di utilizzo di collari che rechino nocumento agli animali, **ma facciamo notare come la clausola "malessere immotivato" svuoti la norma. Infatti, il malessere non può mai essere "motivato"** se non **in casi particolari** come quello del collare elisabettiano da far indossare agli animali a seguito di un intervento chirurgico o altro trattamento medico veterinario per far in modo che l'animale non si lecchi le ferite o le parti del corpo trattate. Inoltre, il malessere implica sempre una valutazione, mentre è inconfutabile che alcuni tipi di collari (collari elettronici, collari elettrici, collari con le punte, collari a strozzo o a semi-strozzo) siano dannosi per gli animali. In conseguenza di ciò, **riteniamo che al comma 1 del citato articolo debba essere eliminato il richiamo al concetto di arrecare malessere immotivato all'animale.**

In materia di benessere degli animali facciamo notare che **le deroghe al taglio della coda, delle orecchie, alla asportazione delle unghie e alla recisione delle corde vocali di cui all'articolo 8 comma 1 lettera d) punto 3 della proposta sono censurabili** poiché l'Italia ha recepito **senza riserve** la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia. L'**articolo 10** della citata **Convenzione vieta ogni tipo di intervento chirurgico che non sia a scopo curativo e con modalità conservativa a eccezione dell'intervento di sterilizzazione chirurgica.** Riteniamo dunque che non possano essere considerate accettabili deroghe su rescissione corde vocali o asportazioni unghie perché non in linea con la normativa italiana, dettato costituzionale compreso. Ai sensi dell'articolo 9 della Carta, lo Stato italiano può e deve limitare tali attività crudeli e non necessitate garantendo maggiori tutele agli animali nel proprio territorio.

Infine, in merito all'**articolo 15 finalizzato a modificare la Legge n. 201 del 2010 che ha introdotto il reato di traffico di animali da compagnia e la fattispecie amministrativa di introduzione** illecita, osserviamo come sia utile ad **estendere l'ambito di applicazione della fattispecie penale.** L'articolo 15 prevede, infatti, che essa ricorra in presenza di uno qualsiasi dei seguenti requisiti (oggi richiesti cumulativamente): introduzione, trasporto, cessione e ricezione di animali privi di sistemi di identificazione individuale, privi delle necessarie certificazioni sanitarie e privi, se richiesto, di passaporto individuale. Rileviamo però che, anche in considerazione del fatto che i traffici illeciti sono spesso a opera di organizzazioni criminali e dei gravi pericoli per la salute pubblica connessi all'introduzione nel nostro Paese di animali spesso non vaccinati contro la rabbia, le pene edittali debbano essere non inferiori a sette anni. Ciò avrebbe anche un maggiore effetto deterrente.

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale